



Comune di Cologna Veneta

Ufficio Tecnico – Servizio Ecologia

Prot. N. 20430

Cologna Veneta, 30.12.2009

ORDINANZA N° 181

OGGETTO: “**Giornata provinciale dell’ambiente**”, come stabilito dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) nella seduta del 22.09.2009. - Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale, a carattere preventivo, per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Rilevato che le sorgenti mobili sono fra le principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n° 60 del 2/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Considerato che:

- con deliberazione n° 799 del 28/03/2003 la Regione Veneto ha raggruppato, relativamente ai livelli di inquinamento atmosferico, i territori dei comuni in essa presenti nelle zone A, B o C;
- la Regione Veneto con deliberazione n° 57 del 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) il quale prevede la stesura di una valutazione periodica dello stato di qualità dell'aria estesa a tutto il territorio regionale ed ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria, assegnando specifiche competenze alle Province e ai Comuni;

Atteso che:

- in data 22/09/2009, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) ristretto ai comuni classificati in zona A1 Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia e C si è stabilito di adottare misure e provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare;
- il T.T.Z. ha deciso di far adottare a tutti i Comuni rientranti in Zona A1 Agglomerato A1 Provincia, A2 Provincia e C le azioni minime per il contenimento del PM 10 (polveri sottili che sono prodotte principalmente da impianti di riscaldamento, attività industriali ed agricole e traffico);
- il TTZ per i Comuni rientranti in Zona A1 Agglomerato A1 Provincia, A2 Provincia ad esclusione dei comuni ricadenti in fascia C a disposto per il periodo dal 19/10/2009 al 18/12/2009 e dall'11/01/2010 al 15/05/2010 il fermo del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;

Rilevato che nel corso del soprarichiamato TTZ e stata individuata e programmata una “**giornata provinciale dell’ambiente**” per il giorno **21 febbraio 2010** dalle ore **9.00 alle ore 12.00** e dalle ore **15.00 alle ore 18.00**, da effettuarsi a cura dell’Amministrazione provinciale, con il contributo dell’A.R.P.A.V. e delle Amministrazioni Locali, nella quale, per la migliore riuscita in termini di sicurezza e facilitazione della mobilità pedonale e ciclistica, è associato il fermo della circolazione in tutto il territorio provinciale degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

Ritenuta e votata favorevolmente l’iniziativa provinciale, sono state individuate nelle seguenti vie le zone in cui effettuare il divieto di circolazione: Via Dea Piccini Corso Guà; Via XX Marzo (parte); Corte Palazzo; Via Minghetti; Via Anti; Piazza Mazzini; Via Torcolo; Via Benini; Via Marconi;

Sentito il Comando di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Adige-Guà che ha espresso il proprio parere favorevole;

Visto l’art. 50 e 54 comma 5° e l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285;

Vista la sentenza del TAR veneto n. 456 del 25.2.2004 che ha precisato che la competenza ad emettere provvedimenti di limitazione della circolazione per motivate esigenze di prevenzione dell’inquinamento e tutela ambientale è del Dirigente e non del Sindaco.

ORDINA

1) il divieto della circolazione in Via Dea Piccini Corso Guà; Via XX Marzo (parte); Corte Palazzo; Via Minghetti; Via Anti; Piazza Mazzini; Via Torcolo; Via Benini; Via Marconi, per domenica **21 febbraio 2010** dalle ore **8.00 alle ore 18.00** degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2) Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- b) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purchè conformi alla citata direttiva 91/441/CE;
- c) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- d) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti all’origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario;
- e) gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B.

La presente ordinanza verrà resa nota alla popolazione mediante apposizione in loco di apposita segnaletica provvisoria posizionata a cura dall’Ufficio LL.PP/Manutenitivo.

A tutti gli utenti della strada spetterà l’obbligo dell’osservanza del presente provvedimento.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 1:2 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241;

Si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrervi contro, entro 60 giorni dalla pubblicazione, presso il T.AR. del Veneto.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:

a) affissa all'Albo Pretorio comunale, nelle bacheche comunali e negli esercizi pubblici e negozi presenti sul territorio comunale;

b) trasmessa:

alla Provincia di Verona - Settore Ecologia;

al Direttore del Dipartimento ARPAV di Verona;

al Direttore Sanitario ULSS.20 di Verona.

Al Comando Polizia Locale dell'Unione comuni Adige – Guà;

alla stazione Carabinieri di Cologna Veneta.

al Servizio LL.PP./Manutentivo

Il Responsabile Del Servizio
Edilizia Privata – Urbanistica - Ecologia
- Bonaventura Arch. Edoardo -